Impugnazione del diniego della protezione internazionale

della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (CT)

Scheda sintetica

- Termini per la proposizione dei ricorsi
- Effetto sospensivo dell'efficacia degli atti impugnati
- Diritto a rimanere sul territorio nazionale in attesa della decisione della CT o del Tribunale.

Informazioni preliminari di carattere generale

Ricorsi da proporre al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la CT che ha pronunciato il provvedimento impugnato o la struttura di accoglienza che ospita il richiedente al momento della notifica.

In forza del diritto ad un ricorso effettivo (art. 46 Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 – Direttiva Procedure) prima della scadenza dei termini previsti, il rimpatrio non può essere eseguito: salvo casi eccezionali (v. Tabella 3), i richiedenti asilo hanno diritto di rimanere nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione territoriale. Inoltre, in caso di diniego, fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a impugnare il provvedimento (di regola 30 giorni e in via eccezionale 15 giorni, v. Tabella 1) e, nel caso facciano ricorso, fino a quando non abbiano ricevuto una risposta da parte del giudice (ossia di regola, la decisione che conclude il primo grado di giudizio oppure in casi eccezionali la decisione sulla apposita istanza cautelare-sospensiva del richiedente, v. Tabella 2)

1) **Tabella relativa ai termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti della Commissione territoriale in materia di riconoscimento della protezione internazionale.**

IPOTESI	**RIF. NORMATIVI**	**TERMINI**
Regola generale	Art. 35-bis, c. 2, DLgs 25/2008	Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità: - entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; - entro 60 giorni se il ricorrente si trova all'estero con deposito a mezzo del servizio postale o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana
TRATTENIMENTO Richiedente ricorrente trattenuto in forza di uno specifico provvedimento del Questore in CPR/Hotspot/Hub al momento della notifica del diniego	Art. 6 DLgs 142/2015 Art. 35-bis c. 2 DLgs 25/2008	Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità: Entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento
DINIEGO PER MANIFESTA INFONDATEZZA Richiedente ricorrente avverso un provvedimento in cui la CT ha stabilito espressamente nella decisione di diniego la manifesta infondatezza della domanda[1]; 	Art. 28-bis, c. 2 Art. 35-bis c. 2 DLgs 25/2008	Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità: Entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento
DINIEGO DI DOMANDA PRESENTATA IN CONDIZIONI DI IRREGOLARITA' PER EVITARE ESPULSIONE O RESPINGIMENTO Richiedente ricorrente nel caso in cui la decisione della CT riporta che la domanda è stata presentata dopo che la persona è stata fermata in condizioni di	Art. 28-bis, c. 2 lett. c) Art. 35-bis c. 2 DLgs 25/2008	Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità: Entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento

[1] Se la CT non ha specificato nella decisione la natura di manifesta infondatezza, il termine per l'impugnazione rimane di 30 giorni anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica.

soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento e che di conseguenza è stata adottata una procedura accelerata (a seguito di espressa decisione del Presidente della Commissione)[2].		

Rimane il termine 30 giorni per altri casi di procedure accelerate (inammissibilità e domanda presentata in frontiera: non più richiamati dall'art. 35 bis comma 2 ultimo periodo D.lgs 25/18).

[2] Se la CT non ha specificato nella decisione quanto appena evidenziato, il termine per l'impugnazione rimane di 30 giorni anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica.

2) Tabella relativa agli effetti sospensivi della proposizione del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale

IPOTESI	**RIF. NORMATIVI**	**SOSPENSIVA**	**EFFETTI RISPETTO ALLE PROCEDURE DI RIMPATRIO FORZATO**
Regola generale	Art. 35-bis, c. 3, DLgs 25/2008	Automatica con la proposizione del ricorso La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino alla definizione del primo grado di giudizio.	Il rimpatrio non può essere eseguito fino alla definizione del primo grado di giudizio (e solo in caso di rigetto totale).
TRATTENIMENTO Richiedente ricorrente trattenuto in forza di uno specifico provvedimento del Questore in CPR/Hotspot/Hub al momento della notifica del diniego.	Art. 35-bis, c. 3 e 4, DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile L'effetto sospensivo non è automatico ma consegue, eventualmente, l'accoglimento di apposita istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente al ricorso. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, con decreto motivato, pronunciato entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione.	Il rimpatrio non può essere eseguito a meno che (e fino a quando) l'Autorità Giudiziaria rigetti definitivamente la richiesta di sospensiva.
DINIEGO PER INAMMISSIBILITA' Provvedimento della CT che dichiara inammissibile la domanda a seguito di apposito procedimento (con esame preliminare del Presidente di CT) nei confronti di chi è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione (rinvio implicito all'art. 29 comma 1 lett.a)[3].	Art. 35-bis, c. 3 e 4, DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile L'effetto sospensivo non è automatico ma consegue, eventualmente, l'accoglimento di apposita istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente al ricorso. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, con decreto motivato, pronunciato entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Se è accolta l'istanza di sospensione, al	Il ritorno nel paese in cui è stato riconosciuto rifugiato non può essere eseguito a meno che (e fino a quando) l'Autorità Giudiziaria rigetti definitivamente la richiesta di sospensiva.

[3] Se la Commissione non ha specificato nella decisione la natura di domanda inammissibile, la proposizione del ricorso avrà effetto sospensivo automatico fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica.

		ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.	
DINIEGO PER MANIFESTA INFONDATEZZA Provvedimento in cui la CT ha stabilito espressamente la manifesta infondatezza della domanda[4].	Art. 35-bis, c. 3 e 4, DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile L'effetto sospensivo non è automatico ma consegue, eventualmente, l'accoglimento di apposita istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente al ricorso. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, con decreto motivato, pronunciato entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Se è accolta l'istanza di sospensione, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.	Il rimpatrio non può essere eseguito a meno che (e fino a quando) l'Autorità Giudiziaria rigetti definitivamente la richiesta di sospensiva.
DINIEGO DI DOMANDA PRESENTATA IN CONDIZIONI DI IRREGOLARITA' PER EVITARE ESPULSIONE O RESPINGIMENTO E DOMANDA IN FRONTIERA (eluso/tentato di eludere i controlli) Provvedimento adottato con procedura accelerata (a seguito di espressa decisione del Presidente della CT) in cui la Commissione esplicitamente afferma di adottare il diniego nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare al solo scopo di ritardare o impedire	Art. 35-bis, c. 3 e 4, DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile L'effetto sospensivo non è automatico ma consegue, eventualmente, l'accoglimento di apposita istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente al ricorso. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, con decreto motivato, pronunciato entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Se è accolta l'istanza di sospensione, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.	Il rimpatrio non può essere eseguito a meno che (e fino a quando) l'Autorità Giudiziaria rigetti definitivamente la richiesta di sospensiva.

[4] Se la Commissione non ha specificato nella decisione la natura di manifesta infondatezza, la proposizione del ricorso avrà effetto sospensivo automatico fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica.

l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (rinvio all'art. 28 bis comma 2) o richiedente che ha presentato la domanda di asilo direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli (rinvio all'art.28 bis comma 1 ter) ovvero nei confronti del richiedente proveniente da un Paese formalmente dichiarato di origine sicura (rinvio all'art.28 bis comma 1 ter che a sua volta richiama l'art. 28 comma 1 lett. c) ter)[5].			

[5] Se la Commissione non ha specificato nella decisione che il richiedente versava in una delle condizioni appena richiamate, la proposizione del ricorso avrà effetto sospensivo automatico fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica;

3) Tabella relativa alle ipotesi eccezionali in cui il richiedente non ha diritto di attendere in Italia la decisione del giudice o della CT.

IPOTESI	RIF. NORMATIVI	SOSPENSIVA	EFFETTI RISPETTO A UNA EVENTUALE PROCEDURA DI RIMPATRIO FORZATO
INAMMISSIBILITA' PRIMA DOMANDA REITERATA (assenza di nuovi elementi) Richiedente ricorrente avverso provvedimento della CT di inammissibilità della domanda[6] in quanto trattasi di prima domanda reiterata (seconda domanda di asilo) in cui non vengono addotti al momento della formalizzazione della domanda elementi nuovi rispetto a quelli contenuti nella (prima) domanda di asilo rigettata.[7] NB Il richiedente ha comunque il diritto di attendere in Italia il decreto della CT.	Art. 35-bis, comma 5 e art. 29 c. 1 lett. b) DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile. La richiesta di sospensiva **non sospende l'efficacia dell'atto**.	Il rimpatrio può essere eseguito, salvo nel frattempo il giudice non abbia concesso la sospensiva.
PROCEDIMENTO IMMEDIATO Richiedente ricorrente avverso il provvedimento emanato a seguito di **procedimento immediato**: il Questore con atto specifico richiede alla CT un procedimento immediato quando il richiedente asilo sia sottoposto a procedimento penale per specifici reati di media gravità e si trovi al contempo in stato di trattenimento in un CPR ex art. 6 comma 2 lett. a) b) e c) D.Lgs 142/15 (ipotesi tassative di particolare	Art. 32 c. 1bis e art. 35-bis, comma 5 e art. 29 c. 1 lett. b) DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile. la richiesta di sospensiva **non sospende l'efficacia dell'atto.**	**Il rimpatrio può essere eseguito**, salvo nel frattempo il giudice non abbia concesso la sospensiva.

[6] A seguito di apposito provvedimento con esame preliminare del presidente della CT.

[7] Se la Commissione non ha specificato nella decisione che si tratta di inammissibilità per reiterazione di domanda identica, la proposizione del ricorso avrà effetto sospensivo automatico fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche nel caso in cui le Forze di polizia abbiano diversamente indicato nella notifica.

gravità) oppure sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati[8]. **Il richiedente ha comunque il diritto di attendere in Italia il decreto di decisione della CT.**			
PROCEDIMENTO IMMEDIATO Quando **sopravvengano le condizioni del procedimento immediato** cessano gli effetti di sospensiva determinata dalla proposizione del ricorso o della istanza di sospensiva, e la persona può essere forzatamente rimpatriata[9]. **Il richiedente non ha il diritto di attendere in Italia la decisione del giudice.**	Art. 35-bis c. 5 e art. 29 c. 1 lett. b) DLgs 25/2008.	Non automatica-concedibile. la richiesta di sospensiva **non sospende l'efficacia dell'atto.**	**Il rimpatrio può essere eseguito**, salvo nel frattempo il giudice non abbia concesso la sospensiva.
DOMANDA REITERATA IN ESECUZIONE PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO Richiedente in caso di provvedimento delle Forze dell'ordine (Questore?) che dichiara **inammissibile una prima domanda** reiterata (ossia una seconda domanda) **presentata in fase di esecuzione** di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, in quanto ritenga che sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In questo caso non vi sarà nessun provvedimento della Commissione ma è comunque	Artt. 7 c. 2 lett. d), 29 bis, 35 bis c. 5 DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile. la richiesta di sospensiva **non sospende l'efficacia dell'atto.**	**Il rimpatrio può essere eseguito**, salvo nel frattempo il giudice non abbia concesso la sospensiva.

[8] E' sempre necessario che il giudizio immediato sia qualificato come tale da un atto del Questore notificato al richiedente e riportato nella decisione finale della Commissione

[9] E' sempre necessaria la notifica di un provvedimento del Questore che dichiara cessata l'efficacia sospensiva in forza del rilevamento delle specifiche condizioni sancite dall'art. 32 comma 1 bis.

necessaria la notifica di un atto di inammissibilità delle Forze dell'ordine (Questore?). **Il richiedente non ha il diritto di attendere in Italia il decreto di decisione della Commissione sulla sua prima domanda reiterata (ossia seconda domanda).**			
SECONDA DOMANDA REITERATA SUCCESSIVA A UN DINIEGO DEFINITIVO DELLA PRIMA DOMANDA REITERATA Richiedente in caso di provvedimento delle Forze dell'Ordine (Questore?) che dichiara cessato il diritto a rimanere sul territorio italiano nonostante il cittadino straniero **abbia manifestato la volontà di richiedere (per la terza volta)** protezione internazionale, successivamente a un diniego definitivo della prima domanda reiterata (ossia seconda domanda). In questo caso non vi sarà nessun provvedimento della CT, né sarà nuovamente formalizzata la domanda di asilo, ma è comunque necessaria la notifica di un atto delle Forze dell'ordine (Questore?) che prende atto della manifestazione di volontà del cittadino straniero e dichiara cessato il diritto di formalizzare la domanda di asilo e di permanere sul territorio italiano. **Il richiedente non ha il diritto di attendere in Italia fino alla formalizzazione della domanda di asilo della sua seconda domanda reiterata (ossia terza domanda).**	Art. 7 comma 2 lett. e) DLgs 25/2008	Non automatica-concedibile. la richiesta di sospensiva **non sospende l'efficacia dell'atto.**	**Il rimpatrio può essere eseguito**, salvo nel frattempo il giudice non abbia concesso la sospensiva.